



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 105

DEL 20 febbraio 2026

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLO SPI PIANEZZA PER INIZIATIVA PROGRAMMATA PER L'8 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/02/2026, veniva autorizzata l'assegnazione di un contributo pari a € 300,00 allo SPI Pianezza finalizzato a sostenere parte delle spese connesse all'organizzazione della gita programmata in occasione della ricorrenza del 8 marzo.

Preso atto che con la medesima deliberazione veniva dato atto che la spesa come sopra quantificata, trovava apposita copertura finanziaria ai fondi del codice 12|05|1|104 (cap. 1434) del redigendo bilancio 2026/2028, esercizio 2026.

Evidenziato che l'erogazione del predetto contributo veniva autorizzato ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Richiamato il disposto di cui all'art. 4, comma 6 della Legge 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di

cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della Legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a servizio dell'Amministrazione Comunale da parte di ente operante nel campo delle attività sociali.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa relativo al contributo di cui sopra per un importo pari a € 300,00, dando atto che alla liquidazione dello stesso si provvederà con apposito provvedimento a seguito dell'acquisizione di apposita rendicontazione supportata da idonee pezze giustificative.

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31/12/2025, è stato differito al 28/02/2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Il suddetto comma prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza.

Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che è in fase di predisposizione il bilancio dell'ente e che lo stesso verrà approvato nei termini differiti del 28 febbraio p.v..

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 07/01/2026.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di impegnare, a favore dello SPI Pianezza – P.I. 80088340015, la somma di € 300,00 finalizzata a sostenere parte delle spese connesse all'organizzazione della gita programmata in occasione della ricorrenza del 8 marzo.

3) Di imputare la spesa di € 300,00 come di seguito delineato, dando atto che la stessa è compatibile con i limiti imposti dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000:

<i>ANNO</i>	<i>CODICE DI BILANCIO</i>	<i>CAP.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2026	12 05 1 104 10.4 1040401001	1434	INIZ.CARATT.SOCIO-ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	€ 300,00

4) Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della Legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a servizio dell'Amministrazione Comunale da parte di ente operante nel campo delle attività culturali.

5) Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6) Di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con apposito provvedimento a seguito dell'acquisizione di apposita rendicontazione supportata da idonee pezze giustificative.

7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ente.

9) A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 20 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUARDABASCIO Dr. Gianluca
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Istruttore della determina: GUARDABASCIO GIANLUCA
Proposta di determina n° 50 del 20/02/2026